

IVASS

via del Quirinale, 21
00187 Roma

c.a. Dott. Stefano De Polis
via PEC: ivass@pec.ivass.it

CONSOB

Via G. B. Martini, 3
00198 Roma
Via Broletto, 7
20121 Milano

c.a. Dott. Carmine Di Noia
via PEC: consob@pec.consob.it

Milano, 27 Aprile 2018

Oggetto: vincoli su prodotti assicurativi a garanzia del credito

Egregi Signori,

con la presente l'Associazione Italiana Private Banking (AIPB), in rappresentanza dei propri associati, intende rispettosamente rappresentare a Codeste Autorità la propria disponibilità ed interesse ad apportare un contributo al dibattito attualmente in corso nell'ambito dei tavoli di coordinamento instaurati da Consob ed Ivass ai fini dell'adeguamento della normativa regolamentare, di propria rispettiva competenza, in materia di intermediari assicurativi e distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, a seguito dell'imminente recepimento della Direttiva 2016/97/EU (Insurance Distribution Directive o IDD) nella normativa di rango primario.

A questo proposito, AIPB ritiene che l'instaurazione dei suddetti tavoli di coordinamento tra le Autorità di vigilanza, valorizzando la competenza congiunta dei due Istituti secondo le direttrici della Legge di delegazione europea 2016-2017 (e dei criteri degli emanandi atti di governo attuativi), costituisca un'opportunità imprescindibile per portare all'attenzione di Consob le riflessioni che AIPB già da tempo ha condiviso con Ivass, relative in particolare alle criticità e disfunzioni applicative degli obblighi di astensione sanciti per gli intermediari dall'art. 48, comma 1-bis, del Regolamento Ivass n. 5 del 16 ottobre 2006 e generate da modelli operativi di mercato

che paiono oggi superare la ratio di tutela del contraente sottesa originariamente all'introduzione del divieto in questione.

Nella fase attuale di recepimento della IDD, che si colloca in un quadro di sempre più marcata volontà di garantire un trattamento uniforme - a livello nazionale e comunitario - in tema di distribuzione bancaria, finanziaria ed assicurativa, AIPB ritiene doveroso dare seguito a quanto rappresentato ad Ivass con la propria lettera del 10 maggio 2017 (che si allega in originale alla presente per opportuna condivisione) in tema di garanzie reali su polizze costituite in vincolo a favore degli stessi intermediari assicurativi.

Nella propria lettera, AIPB dava conto di quella che appare essere la più corretta interpretazione della norma regolamentare, tanto in termini di contestualità temporale quanto in termini di contestualità soggettiva.

Tenuto conto delle argomentazioni ivi fornite, AIPB aveva rappresentato l'intendimento dei propri associati di attenersi, nella loro operatività corrente, alla linea interpretativa fornita dall'Associazione, pur rimanendo a disposizione dell'Autorità per ogni ulteriore e diversa valutazione.

[I membri di codesta Associazione hanno fatto dunque ragionevole affidamento sulla bontà della ricostruzione che AIPB ha condotto circa la portata della disposizione regolamentare, anche in ragione della circostanza che Ivass non ha ritenuto di dover ulteriormente approfondire la questione.]

Tuttavia, tenuto conto dell'avvenuta instaurazione dei tavoli di coordinamento tra Ivass e Consob, e degli sviluppi che in tale sede il dibattito sul corretto recepimento della IDD ha subito, AIPB ritiene prudente al momento evitare l'emanazione di una circolare interpretativa della previsione regolamentare, in quanto l'auspicio è che si possa intervenire, in un contesto di autodisciplina, secondo un approccio che privilegi la massima uniformità e coerenza tra disciplina di vigilanza e autoregolamentazione di settore.

In tale prospettiva AIPB, forte delle problematiche registrate dai propri aderenti in conseguenza della rigida applicazione del divieto, rappresenta a Codeste Autorità il deciso interesse ad apportare il proprio contributo alla predisposizione degli schemi relativi ai nuovi regolamenti attuativi delle previsioni del Codice delle Assicurazioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi, intervenendo in particolare con proposte specifiche per quanto concerne l'esigenza di una riformulazione organica dell'art. 48, comma 1-bis.

Pur non potendo in questa sede anticipare con sufficiente granularità di intervento le diverse soluzioni normative che AIPB ha discusso con i propri associati, il contributo si fonda essenzialmente sul superamento, da parte della IDD (anche per come potrebbe essere recepita, nello specifico, dall'art. 119-bis dello schema di decreto legislativo sottoposto a parere parlamentare), del 'divieto di agire' in capo ai distributori, che legittimerebbe anche su base nazionale il superamento della misura interdittiva di cui all'Art. 48, comma 1-bis del citato regolamento Ivass.

Ciò anche in coerenza con quanto previsto nella Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e nella normativa di dettaglio, che pure non prevedono disposizioni restrittive analoghe.

Alla luce di quanto sopra esposto, siamo con la presente a richiedere a Codeste Autorità la possibilità di un incontro informale di approfondimento, nel corso del quale individuare eventualmente anche quali possano essere le modalità di intervento di AIPB più opportune ed efficienti nella fase attuale, comprese le possibilità di intervenire sulla riformulazione del testo dell'articolo in commento, ovvero su ogni altro connesso aspetto che riterrete opportuno.

Nel ringraziarvi per la considerazione, vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Associazione Italiana Private Banking

Fabio Innocenzi

Presidente